

# STATUTO FISM



**SCLE**<sup>ETS</sup>  
**ROSI**  
**MULT**  
**iPLA**  
fondazione  
italiana

un mondo  
libero dalla SM



**Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - ETS**

Sede Nazionale

Via Operai 40 - 16149 Genova

fism@aism.it

www.aism.it

Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - FISM

Ente Terzo Settore/ETS

Iscrizione al RUNTS Rep. N° 89695

Fondazione con Riconoscimento di Personalità Giuridica

C.F. 95051730109

Edizione: gennaio 2024

# STATUTO FISM



**SCLE**<sup>EPS</sup>  
**ROSI**  
**MULT**  
**iPLA**  
fondazione  
italiana

un mondo  
**libero** dalla SM



## ► PREMESSA

Lo Statuto che segue è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla nella seduta del 27 luglio 2020.

Rispetto alla prima versione statutaria adottata contestualmente all'atto di costituzione della Fondazione nel gennaio del 1998, si è reso necessario apportare le modifiche conseguenti all'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, di cui alla Legge Delega 106/2016 e al D. Lgs. 117/2017, con la conseguente trasformazione della natura dell'ente da ONLUS a Altro Ente del Terzo Settore.

A seguito della revisione statutaria operata, FISM è dunque entrata nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, con numero di repertorio 89695.

Lo Statuto della Fondazione è accompagnato nella sua attuazione da direttive, regolamenti applicativi, delibere e atti di diversa natura progressivamente assunti dal Consiglio d'Amministrazione che ne garantiscono la piena operatività.

La sua applicazione tiene conto della condivisione da parte della Fondazione della medesima visione dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per volontà della quale è stata costituita, nel più ampio quadro della lotta alla sclerosi multipla e patologie correlate.

## STATUTO

### Fondazione Italiana Sclerosi Multipla

**Art. 1** - È costituita, per volontà dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, una fondazione sotto la denominazione **“Fondazione Italiana Sclerosi Multipla”, Ente del Terzo Settore/ETS.**

La Fondazione ha sede legale in Genova. La Fondazione, quale ente dotato di personalità giuridica, è un unico soggetto di diritto cui sono imputati diritti e obblighi.

Sino alla decorrenza di cui all'articolo 104 comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”, la Fondazione mantiene la qualifica di Onlus di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e l'uso del relativo acronimo.

**Art. 2** - La Fondazione svolge attività di interesse generale perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sotto la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla, in un quadro di stretta collaborazione con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla con la



quale condivide la medesima visione. I principi di riferimento della Fondazione, declinati nel Codice Etico e in Carte dei Valori ad esso correlate, informano l'esistenza e l'azione della Fondazione.

**Art. 3** - La Fondazione è primariamente impegnata nelle attività di ricerca e studio nel campo della sclerosi multipla e patologie similari, nonché sui temi ad esse correlati e nel sostenere le attività istituzionali dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Al fine di realizzare la propria missione istituzionale, la Fondazione in particolare:

- a. promuove, sostiene, finanzia e svolge attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- b. svolge attività di beneficenza diretta e indiretta, eroga denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale e a supporto delle attività istituzionali dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
- c. opera, anche tramite il sostegno alle attività dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per l'accesso ed il miglioramento continuo di interventi e prestazioni sanitarie;
- d. opera, anche tramite il sostegno alle attività dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per l'accesso ed il miglioramento continuo della qualità degli interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e alla L. 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- e. opera, anche tramite il sostegno alle attività dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per l'accesso ed il miglioramento continuo delle prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
- f. promuove e cura, anche tramite il sostegno alle attività dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, attività di educazione, istruzione, formazione professionale ai sensi della L. 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni e la formazione continua in sanità/ECM, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g. promuove, afferma, tutela e rappresenta, anche tramite il sostegno alle attività dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, i diritti umani delle persone con sclerosi multipla e delle persone con patologie similari;
- h. organizza e gestisce, anche tramite il sostegno alle attività dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica



del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

- i. cura servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore, con riferimento anche alla Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
- j. nel quadro della realizzazione delle proprie finalità istituzionali può procedere, anche tramite il sostegno alle attività dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, nella riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione conformemente allo specifico decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

**Art. 4** – Con riferimento alle attività volte alla promozione, sostegno, finanziamento, nonché svolgimento diretto di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, sia di base sia applicata, la Fondazione opera attraverso progetti di eccellenza selezionati con bandi e attraverso programmi, progetti e iniziative speciali promossi o realizzati dalla Fondazione stessa.

La Fondazione, altresì, nell'ambito delle attività di ricerca, sia di base che applicata, valorizza il processo di ricerca:

- a. operando attraverso modelli nazionali e internazionali di gestione della ricerca ed innovazione responsabile;
- b. promuovendo e sviluppando, in tutti gli ambiti e le fasi della ricerca, strategie, programmi, progetti e modelli di finanziamento diversificati;
- c. promuovendo e sviluppando la ricerca biomedica, preclinica e clinica con finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, anche in collaborazione con enti regolatori nazionali e internazionali su farmaci e terapie riabilitative;
- d. tutelando e valorizzando la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti con le ricerche finanziate;
- e. promuovendo e sviluppando propri servizi e centri di ricerca, infrastrutture di ricerca, registri, iniziative, reti e progetti nazionali ed internazionali;
- f. promuovendo e sviluppando programmi, progetti ed iniziative nel campo della ricerca epidemiologica e di sanità pubblica;
- g. promuovendo e sviluppando la ricerca nei campi di interesse condivisi con altre malattie;
- h. misurando l'impatto della ricerca come risposta alla missione, eccellenza scientifica, ritorno economico e sociale, e sviluppando la scienza con e della persona.



**Art. 5** - Per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui ai precedenti articoli 3 e 4, la Fondazione opera in forma strettamente integrata con la Associazione Italiana Sclerosi Multipla al fine di assicurare la massima efficacia dell'azione svolta e dell'impatto sociale generato sulle persone con sclerosi multipla e la comunità di riferimento, pur se in piena autonomia. La Fondazione opera, altresì, mediante forme di collaborazione con le Istituzioni, Enti e Reti internazionali, europee e nazionali, le Università e gli Istituti di Ricerca, inclusi IRCCS o strutture con analoghe finalità e funzioni, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, nonché, in generale, con tutte quelle Istituzioni, Enti, organi e soggetti il contatto e la relazione con i quali sia utile e funzionale al conseguimento delle finalità della Fondazione, anche prendendo parte a Consulte, Comitati, Tavoli di confronto e partecipazione, Osservatori e organismi comunque denominati, nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed autonomia, privilegiando intese, accordi, convenzionamenti ed esercitando un ruolo attivo nelle diverse fasi e forme della co-programmazione e della co-progettazione, nonché dei processi di valutazione partecipata. In questo contesto la Fondazione promuove, sostiene, sollecita, attraverso relazioni ed interventi in ogni opportuna sede, l'emanazione e la corretta attuazione di norme, politiche, provvedimenti adeguati, monitorandone e valutandone il livello di effettiva applicazione e l'effettivo impatto sulla condizione di vita delle persone con sclerosi multipla e patologie similari, i loro familiari e coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti, anche svolgendo, in forma strettamente integrata con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, funzioni di Osservatorio sulla realtà dei bisogni e dei diritti attinenti. Limitatamente al perseguimento degli scopi istituzionali e delle finalità di interesse generale perseguito, la Fondazione può promuovere e/o partecipare in società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto, attivare e prendere parte a unità di ricerca e promuovere e concorrere alla realizzazione e gestione di infrastrutture dedicate o, comunque, a supporto della ricerca, sia fisiche che virtuali, nonché compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria che sia coerente con la propria natura e con le norme vigenti.

**Art. 6** - La Fondazione cura la raccolta e la destinazione di contributi e risorse al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. A tal fine pone in essere, anche in forma organizzata e continuativa, attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché mediante sollecitazione al pubblico anche attraverso piattaforme



o canali telematici, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, tenuto conto delle linee guida in materia.

In nessun caso la Fondazione potrà operare in contrasto con le finalità dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla o, comunque, in modo tale da pregiudicarne l'operatività.

**Art. 7** - La Fondazione assume la qualifica di Ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del Codice del Terzo Settore, svolgendo in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui al presente Statuto. Il patrimonio di FISM, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. La Fondazione, pertanto, nel corso della sua esistenza non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La destinazione di beni mobili e immobili, partecipazioni, titoli, fondi, riserve o avanzi di gestione a favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, operata conformemente alla legge nel quadro delle proprie finalità istituzionali ai sensi del presente Statuto, non configura distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 8** - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili indicati e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione;
- b. dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla o da altre persone fisiche o giuridiche, a titolo di successione, di donazione o di acquisto;
- c. dagli incrementi patrimoniali realizzati con la gestione del patrimonio;
- d. da attività di raccolta fondi;
- e. dai contributi dello Stato, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubbliche e private; da contributi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali;
- f. dallo svolgimento di attività o di servizi convenzionati nell'ambito dei fini statutari;
- g. dai proventi derivanti da attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;



**h.** da liberalità assegnate dagli Istituti emittenti titoli di solidarietà ai sensi dell'articolo 77 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione potrà, altresì, formulare richieste di finanziamento agli Istituti emittenti i titoli di solidarietà per la realizzazione delle attività istituzionali, nonché accedere o promuovere iniziative di *social lending* nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa.

**Art. 9** – È compito del Consiglio di Amministrazione curare annualmente la redazione e pubblicazione del bilancio sociale nel rispetto della normativa di settore e delle linee guida in materia, anche con riferimento alla valutazione di impatto sociale delle attività svolte sulla comunità di riferimento.

**Art. 10** – Le attività di volontariato sono prestate a titolo spontaneo, personale e gratuito. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo: al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti in apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione ed in presenza di adeguata documentazione giustificativa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Fondazione.

**Art. 11** – La Fondazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura - fatta salva l'incompatibilità con la qualifica di volontario di cui all'articolo precedente e l'ineleggibilità alle cariche della Fondazione - per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità istituzionali. Ai lavoratori dipendenti viene riconosciuto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

**Art. 12** - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, tre dei quali nominati dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Tutti i Consiglieri di Amministrazione debbono possedere specifici requisiti di onorabilità, indipendenza – in linea con quanto previsto dal Codice Etico e dalle Carte dei Valori adottate dalla Fondazione – e non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dall'art. 2382 c.c.

I Consiglieri debbono rientrare in almeno una delle seguenti categorie per i rispettivi livelli di competenza ed esperienza previsti:



- a. medici specialisti, ricercatori e operatori professionali che abbiano maturato esperienza significativa per almeno sei anni nel campo della diagnosi, della cura della sclerosi multipla o della ricerca scientifica sulla malattia o su temi ad essa correlati;
- b. persone che abbiano ricoperto la carica di membri del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla per almeno due mandati, anche non continuativi;
- c. persone di provata esperienza che abbiano ricoperto per almeno sei anni l'incarico di amministratore, direttore generale o dirigente di livello superiore in enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni;
- d. professionisti in materie giuridiche ed economiche, nonché esperti in economia aziendale o gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari di provata esperienza professionale per almeno sei anni.

**Art. 13** - I membri del primo Consiglio di Amministrazione sono nominati con l'atto istitutivo della Fondazione e restano in carica per il periodo ivi indicato.

I membri di nomina da parte dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla sono eletti dall'Assemblea Generale dell'Associazione stessa fra un numero almeno doppio di candidati indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in concomitanza con la elezione del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione stessa; restano in carica tre anni ovvero per la diversa durata del mandato al Consiglio Direttivo Nazionale prevista dallo Statuto dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Gli altri Consiglieri restano in carica per tre anni, fatto salvo quanto previsto al primo comma del presente articolo, e sono sostituiti alla scadenza del mandato mediante cooptazione da parte di tutti i Consiglieri rimasti in carica.

I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.

Entro i 30 giorni successivi alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne viene richiesta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con l'indicazione dei relativi poteri e limitazioni.

**Art. 14** - È facoltà dell'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in caso di gravi inadempienze o negligenze nell'assolvimento dei compiti, inclusa tra queste la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 del presente Statuto, procedere alla revoca del Consiglio di Amministrazione o di taluno dei suoi componenti, con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza degli aventi



diritto al voto, i quali rappresentino la maggioranza delle Sezioni dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla stessa, a quel momento regolarmente costituite. Un singolo Consigliere può essere altresì revocato, con deliberazione motivata assunta dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli altri componenti, in caso di gravi inadempienze o negligenze nell'assolvimento dei suoi compiti. In tal caso, il Consigliere revocato dalla carica potrà impugnare la deliberazione di revoca dinanzi all'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla che potrà annullarla, reintegrando il Consigliere nella carica, con la maggioranza di cui al presente articolo primo comma.

**Art. 15** - In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio di Amministrazione, gli altri Consiglieri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione per la residua durata del mandato.

In caso di revoca da parte dell'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla dell'intero Consiglio di Amministrazione, sarà compito dell'Assemblea Generale stessa procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 12 e delle procedure di cui all'art. 13 del presente Statuto. Tre dei nuovi Consiglieri resteranno in carica per la residua durata del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e gli altri quattro per la diversa durata da determinarsi dall'Assemblea.

**Art. 16** - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza altre limitazioni se non quelle derivanti dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione:

- a. provvede annualmente alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- b. provvede annualmente alla predisposizione della relazione sull'attività e del programma di attività;
- c. emana il Codice Etico e le Carte dei Valori ad esso correlate;
- d. nomina, laddove previsto dall'assetto organizzativo dell'ente, l'adozione di un Modello di Organizzazione e Controllo, l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- e. nomina per ogni mandato, di norma tre anni, e può revocare, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f. nomina ogni due anni, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato Scientifico e può istituire comitati consultivi e di indirizzo delle singole attività della Fondazione;



- g. emana regolamenti e atti interpretativi e applicativi del presente Statuto, nonché politiche, linee guida, raccomandazioni, atti di indirizzo, direttive;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione della Fondazione, fermi i previsti pareri e poteri in capo alla Pubblica Amministrazione.

**Art. 17** - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso da inviarsi ai Consiglieri recante l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in casi di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata per telegramma o e-mail con preavviso di almeno due giorni. La partecipazione alle riunioni potrà avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le modifiche statutarie e quelle attinenti la estinzione, trasformazione, fusione, scissione dell'ente, è richiesta la maggioranza qualificata con almeno 5 voti favorevoli, fatto salvo quanto previsto all'articolo 26 del presente Statuto in tema di adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto apposito verbale, a cura del Presidente o, per delega di questo, di un Segretario che può essere scelto anche all'esterno del Consiglio di Amministrazione. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 - ter del codice civile, in quanto compatibile.

I Consiglieri d'amministrazione rispondono del proprio operato ai sensi di legge, ferma la responsabilità della Fondazione con il suo patrimonio in quanto persona giuridica rispetto alle obbligazioni assunte dall'ente stesso.

**Art. 18** - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere in qualsiasi momento visionate dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

**Art. 19** - Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con facoltà di subdelega.

Può nominare un Presidente Onorario della Fondazione al quale non potranno essere attribuiti i poteri di rappresentanza o di amministra-



zione. Può, altresì, nominare un Tesoriere, specificandone mandato e funzioni, che potrà anche essere scelto all'esterno dell'Ente.

Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi può essere attribuito un emolumento, nella misura annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti di legge.

**Art. 20** - Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. Il Presidente resta in carica per l'intera durata del suo mandato quale Consigliere ed è rieleggibile.

La rappresentanza legale e processuale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente e, nei limiti della delega, ai Consiglieri delegati, in tale ipotesi entro i limiti di poteri fissati dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 21** - Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Sindaci composto di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, fra le persone in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco di società di capitali. I componenti il Collegio dei Sindaci restano in carica tre anni e sono rinominabili.

Il Collegio dei Sindaci:

- a. verifica l'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile della Fondazione;
- b. esamina ed esprime parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto d'esercizio;
- c. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle specifiche linee guida di cui al Codice del Terzo Settore.

I Sindaci hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di cui ricevono le convocazioni ed i relativi verbali.

Il bilancio sociale dà atto dell'esito delle attività di monitoraggio svolte dal Collegio dei Sindaci con funzioni di organo di controllo.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori ed agli uffici notizie circa l'andamento delle operazioni svolte dalla Fondazione o su specifici aspetti o situazioni.

Il Collegio individua al proprio interno il Presidente.



**Art. 22** – La revisione legale dei conti viene affidata dal Consiglio di Amministrazione ad una società di revisione o a revisore legale dei conti iscritti nell'apposito registro. La relazione conclusiva predisposta dal soggetto così nominato viene portata all'attenzione dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e ne viene data opportuna ed adeguata evidenza all'interno del bilancio sociale.

**Art. 23** – La Fondazione svolge la propria attività in modo coordinato con quella della Associazione Italiana Sclerosi Multipla con la quale condivide la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla. La Fondazione, in ragione della condivisione della medesima visione e nel quadro di quanto definito nel presente Statuto, potrà destinare, senza limitazione alcuna se non quelle di legge, e senza che tali atti configurino in alcun modo situazioni di distribuzione indiretta di utili, fondi, riserve o avanzi di gestione vietati dalla presente normativa beni mobili o immobili, partecipazioni, titoli, fondi, riserve o avanzi di gestione alla Associazione Italiana Sclerosi Multipla con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione il quale, ove occorra, potrà delegare il Presidente alla stipulazione ed esecuzione degli atti a ciò finalizzati.

Sempre con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione può coinvolgere in talune delle attività preordinate al perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sempre che rientrino negli scopi istituzionali di quest'ultima. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede, ai sensi di quanto previsto nel presente articolo, a trasferire alla Associazione Italiana Sclerosi Multipla le risorse necessarie per lo svolgimento delle suddette attività.

La Fondazione può, altresì, fornire o richiedere alla Associazione Italiana Sclerosi Multipla assistenza, servizi o attività di coordinamento e supporto organizzativo, ivi compresa la messa a disposizione delle rispettive strutture e, nei limiti consentiti dalla legge, delle rispettive risorse umane. Spetta al Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale della Associazione Italiana Sclerosi Multipla, stabilire forme e modalità di siffatte collaborazioni.

**Art. 24** - In caso di scioglimento dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, le funzioni che il presente Statuto attribuisce all'Assemblea Generale ed al Consiglio Direttivo Nazionale della stessa s'intendono senz'altro attribuite agli organi di altro Ente analogo che sarà individuato dall'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla nel rispetto dei previsti pareri della Pubblica Amministrazione.



**Art. 25** - La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Qualora si verifichi una delle cause di estinzione previste dal Codice Civile, i beni della Fondazione, una volta compiuta la liquidazione, saranno interamente devoluti all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla o, qualora anch'essa fosse sciolta, ad altra o altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che perseguano i medesimi fini della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Sino all'operatività del citato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il previsto parere da parte della Pubblica Amministrazione viene acquisito ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in combinato disposto con l'articolo 8, comma 23, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella L. 26 aprile 2012 n. 44.

**Art. 26** - Le modifiche derivanti dall'adeguamento al Codice del Terzo Settore, ovvero che introducano specifiche clausole statutarie che escludano l'applicazione delle disposizioni dello stesso Codice del Terzo Settore di natura derogabile, sono approvate con il voto favorevole della metà dei votanti. Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche al presente Statuto adottate ai sensi del Codice del Terzo Settore diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 sino ad avvenuta istituzione del suddetto Registro.

Le modifiche al presente Statuto attinenti il superamento del precedente regime di Onlus sono efficaci successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a decorrere dal termine di cui all'articolo 104 comma 2 del citato Codice del Terzo Settore.

L'acronimo di "ETS" risulterà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico a far data dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non specificatamente disposto dallo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni ed alle leggi speciali in materia.

**Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - ETS**

Sede Nazionale

Via Operai 40 - 16149 Genova

[fism@aism.it](mailto:fism@aism.it)

[www.aism.it](http://www.aism.it)

